

STUDIO LEGALE

Avv. Rosamaria VENTURA
via Bruno Amantea 4
Tel. fax 0984/853172 –
Cell. 348/1894079
87100 Cosenza
e. mail: rosamaria.ventura@alice.it
pec: avv. rosamaria.ventura@pec.giuffre.it



ON. TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

RICORSO ex art 414 c.p.c.

con ISTANZA CAUTELARE

PER

Il prof **Paolo Scarnati** c.f SCRPLA64L10D086P, residente in Cosenza, corso Luigi Fera n° 51, rapp.to e difeso dall'avv. Rosamaria Ventura, c.f VNTRMR66S64II14Z, nel cui studio sito in Cosenza, alla via Bruno Amantea, 4 pec: avv.rosamaria.ventura@pec.giuffre.it, fax 0984/853172, elettivamente domicilia giusta procura in calce al presente atto

contro

MIUR in persona del Ministro rapp.te legale p.t

USR Sardegna in persona del Dirigente rapp.te legale p.t

ATP Cagliari in persona del Dirigente rapp.te p.t

ATP Cosenza in persona del Dirigente rapp.te legale p.t

domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale di Cagliari

Fatto

Il prof Paolo Scarnati è docente a tempo indeterminato in discipline giuridico economiche, classe di concorso A046 (ex A019).

Il medesimo, assunto, nella provincia di Cagliari, con decorrenza giuridica il 01/09/2015 ed economica il 30/11/2015, ex legge 107/2015, ha l'attuale sede di servizio presso l'Istituto Scientifico Statale "E. Lussu" di Sant'Antioco.

Nell'anno 2016, avendo ottenuto all'atto di assunzione solo sede provvisoria, partecipava alla mobilità obbligatoria, al fine di ottenere sede definitiva, per come previsto e disciplinato dal CCNI mobilità



dell'08/04/2016 e dall'ordinanza 241/2016, indicando tra le sedi preferite quelle della provincia di Cosenza (a partire dall'ambito Calabria 03).

La mobilità 2016, avveniva, sulla base delle previsioni contrattuali, secondo una sequenza distinta in fasi:

fase A per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e gli assunti da fase Zero ed A del piano assunzionale straordinario, nell'ambito della provincia di titolarità o in cui era stata assegnata la sede provvisoria;

fase B, per gli assunti entro il '14/15 da Gae e da GM 2012 che potevano proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito. Quest'ultima era poi divisa in 3 sottofasi: B1 per i trasferimenti interprovinciali docenti Gae, B2 mobilità professionale (passaggi di cattedra e ruolo) e B3 docenti assunti da GM 2012. Le ultime due sottofasi beneficiavano di un accantonamento dei posti ;



fase C, per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ex legge 107/2015 provenienti da GAE, i quali, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti", partecipavano alla mobilità su base nazionale, "secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" e, in assenza di istanza o di ordine di preferenza, anche "d'ufficio";

fase D, per gli assunti 2015/2016 da Graduatoria di merito derivante dal concorso 2012, che vi partecipavano, "dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti".

Il ricorrente per la sua posizione di assunto ex l. 107/2015 da Gae era iscritto alla fase C.

La disciplina della mobilità prevedeva si potesse indicare fino a 100 ambiti territoriali e 100 province su tutto il territorio nazionale con la precisazione che qualora non fosse stato possibile attribuire le sedi richieste ne sarebbe stata assegnata una d'ufficio, secondo una tabella di vicinorietà, partendo dalla prima preferenza espressa in domanda. Nonostante ciò, il docente, all'esito dei movimenti disposti, si vedeva comunicare dal Miur di non aver ottenuto alcuna sede e di trovarsi in condizione di esubero nazionale.

Conseguivano, invece, il trasferimento, nella classe di concorso A019, nella provincia di Cosenza, docenti fase B3, fase C con precedenza riconosciute nel contratto, e nell'ambito Calabria 05 anche una docente appartenente alla fase D. In molte altre sedi d'Italia altri docenti fase D ottenevano la sede

definitiva (ad esempio Prato, Foggia) al pari di tanti altri docenti appartenenti alla fase C con punteggio inferiore o uguale al ricorrente.

Nell'anno 2017, il ricorrente reiterava la domanda di trasferimento, ma nemmeno in tal caso riusciva a soddisfare la sua richiesta, atteso l'esiguo numero dei posti messi a disposizione per la mobilità che venivano destinati alla mobilità provinciale. Ugual esito si aveva nel 2018.

L'esubero nazionale comporta l'utilizzazione provvisoria, d'ufficio, nella provincia di immissione in ruolo. Quindi, nel caso di specie, il ricorrente era costretto al servizio a 1000 Km di distanza dal luogo di residenza e di ricongiungimento, potendo chiedere, solo in relazione a quest'ultimo, assegnazione provvisoria, che però, da tre anni, l'ATP di Cosenza non dispone per i docenti provenienti da fuori provincia (nemmeno pubblicandone gli esiti negativi).

Il ricorrente vive una difficile situazione personale poiché affetto da diabete mellito di tipo 2 in obesità centrale da marcata resistenza insulinica, è soggetto a cure continuative presso il centro diabetologico di Paola (CS) per come certificato già dal Luglio 2016 (doc. in atti). Tale patologia condiziona fortemente la sua quotidianità, dovendo egli sempre controllare i suoi livelli insulinici e sottoporsi a controlli ripetuti e costanti presso il suddetto centro diabetologico specializzato dove viene altresì seguito non solo dal diabetologo ma da una équipe costituita anche dal neurologo, dallo psicologo, oculista ecc. Oltre ad essere lo stesso invalido al 46%, Ciò rende incompatibile lo svolgimento dell'attività lavorativa in una sede lontana dal luogo di residenza abituale, né le sue condizioni gli permetterebbero di affrontare i viaggi necessari al ricongiungimento con sua moglie e la sua famiglia. E' a dire infatti, che l'istante assiste, in via esclusiva, una anziana zia di anni 94, celibe, affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3 co 3 legge 104/92. Le necessità quotidiane di essa richiedono la presenza del congiunto in loco, non essendoci altri parenti in grado di prendersene cura, ma neanche tale situazione di fatto ha influito sul suo rientro nel suo luogo di residenza.

Tanto premesso, atteso che, da una semplice lettura degli esiti dei trasferimenti disposti dal Miur a far data dal 2016, si evincono anomalie ed irregolarità, che l'istante a soli sei mesi dall'assunzione veniva posto in esubero nazionale, che invece, vi erano, fin dall'inizio, gli estremi per un suo trasferimento nel luogo di residenza, si insta per l'accoglimento del ricorso per i seguenti motivi di:

DIRITTO

Violazione dell'art 1 co 108 legge 107/2015 e dlgs 297/94 in materia di mobilità

Il quadro normativo della procedura di mobilità avviata nel 2016 è costituito in primo luogo dal co 108 dell'art 1 legge 107/2015, secondo cui: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale"*



Prima della cosiddetta legge sulla buona scuola, il dlgs n. 297/94 articoli 462 e 463, attualmente in vigore, prevedeva in materia di assunzioni e trasferimenti: *"I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenza previste per particolari categorie di docenti"* *"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza"*.

A fronte di tali previsioni legislative che pongono quale criterio di prevalenza nei trasferimenti i titoli, il servizio e le esigenze di famiglia, o comunque non prevedono alcun trattamento differenziato e di favore per singole categorie di docenti, il MIUR, in accordo con i sindacati firmatari del contratto, disciplinava la mobilità 2016 fissando criteri generali, agli artt. 6 e 8 CCNI del 08/04/2016, difformi dalle indicazioni del legislatore, eseguendo le movimentazioni per categoria di docenti (la sopradetta distinzione in fasi), facendo riferimento ai citati requisiti (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) verosimilmente solo all'interno di ciascuna categoria, producendo la illegittima conseguenza che gli assunti da Gae erano penalizzati e per contro gli assunti da graduatoria di merito (GM) del

concorso 2012 privilegiati, in quanto destinatari di accantonamento di posti (art. 8 co 5 e co 8 CCNI 2016/17) sottratti alla concorrenza paritaria di tutti i docenti. Gli effetti di tale discriminazione era che questi ultimi ottenevano di essere trasferiti nelle sedi loro preferite, vicino ai luoghi di residenza anche se con punteggi molto bassi, mentre gli altri erano costretti a lunghe percorrenze.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione

Le norme contrattuali, di rango secondario, hanno, istituzionalizzato la disparità di trattamento tra docenti partecipanti alla mobilità, in palese contrasto con le leggi in materia, fonti primarie, e con la Costituzione, artt. 3, 97, che pongono i principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento nell'agire della p.a. In effetti, non vi era valida ragione logico giuridica per affermare la precedenza dei docenti idonei al concorso 2012, rispetto a chi da anni nelle Gae, ha avuto il solo torto di non essere stato assunto prima dal Miur, subendo quindi una doppia penalizzazione. L'illegittimità della mobilità per fasi, con trattamento differenziato per gli assunti da concorso 2012 è stata accertata e dichiarata da varie pronunce giurisprudenziali di merito, all'esito di procedimenti instaurati da docenti costantemente postergati nella soddisfazione della loro domanda di trasferimento. Tra tutte: Tribunale Bergamo del 23/02/2018 n. 106; Tribunale di Castrovillari 1210/17 del 13/12/2017;



Illegittimità dell'algoritmo

Ma vi è di più. Il Miur affidava la messa in atto del piano dei trasferimenti, già illegittimo nelle sue previsioni generali, al famigerato algoritmo che ha elaborato i dati inseriti ancora più caoticamente di quanto fissato in contratto, tanto da produrre risultati irrazionali, che hanno indotto l'amministrazione a tenerne nascosto, ancora a tutt'oggi, il meccanismo. Da notare che perfino l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, rispondendo di recente ad una interrogazione parlamentare ha definito tale algoritmo e la conseguente mobilità 2016 **"aberrante"**, a definitivo suggello dell'illegittimità delle operazioni odiernamente contestate. In effetti, basta guardare il bollettino dei trasferimenti per verificare quanto i risultati siano disomogenei, incongruenti e privi di logica. Nel caso di specie, nella classe di concorso A019, per la quale il ricorrente concorreva nella fase C, i posti venivano assegnati in successione alle fasi B1, B3, ai docenti fase C con precedenza ex legge 104/92 nei limiti di quelle riconosciute dal contratto (personali, del figlio e del coniuge) e fase D. L'art 8 co 5 stabiliva: *La mobilità del personale docente successiva al movimento territoriale della fase A dell'art 6, stante la procedura straordinaria prevista dal comma 108 della legge 107/15, si realizza attraverso l'attribuzione di un'aliquota del 25% alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti*



numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero. Non solo, ai sensi del co 10: Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale provenienti dalle Graduatorie di concorso (in definitiva i docenti fase D) potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6. Dal combinato disposto dei due commi si evince che la mobilità pur avvenendo per fasi, previ accantonamenti per i fortunati B3 e B2, non poteva produrre esuberi, ossia si poteva passare alla fase successiva solo dopo aver esaurito la precedente e soprattutto i docenti fase D dovevano essere soddisfatti per ultimi.

La posizione della docente fase D che otteneva la sede nell'ambito Calabria 05, a discapito di altri aventi diritto, è stata vagliata anche dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato il quale con ordinanza n. 3089/17 del 21/07/2017 accoglieva in toto i ricorsi di docenti fase C della mobilità, valutando illegittima tale attribuzione di sede ed ordinando all'ATP di Cosenza l'assegnazione di ambito nella provincia secondo le preferenze espresse da ciascuno. Attualmente a seguito di decreto n. 6446 del 19-06-2018 dell'ATP di Cosenza tali docenti insegnano vicino al luogo di residenza, così come la docente fase D che ha conservato il suo posto, mentre il ricorrente è ancora in esubero utilizzato in una scuola nell'isola di Sant'Antioco! Si precisa che l'ambito Calabria 05 era la preferenza n. 4 tra le sedi espresse in domanda e che al ricorrente non ne veniva assegnata nessuna di 200 tra ambiti e province. Nei due anni successivi, 2017, 2018, il Miur avrebbe potuto rettificare gli errori commessi, ristabilendo i giusti criteri di assegnazione delle sedi, ma invece ha limitato la mobilità al solo 30% dei posti disponibili, e soprattutto l'ha resa non più obbligatoria ma facoltativa, consentendo così a chi aveva conseguito la sede, in virtù delle aberrazioni dell'algoritmo dell'anno prima, di conservarla definitivamente. Ciò ha falsato le regole di partecipazione alla mobilità, che invece di garantire pari opportunità ai docenti partecipanti e soprattutto idonee tutele a favore di chi era portatore di situazione personali meritevoli di attenzione, hanno tutelato gli abusi. Nessuna correzione degli errori vi è stata, quindi, ma totale indifferenza verso i docenti, vittime della fallacia dell'algoritmo e delle illegittimità del contratto, così permettendo il rientro di un esiguo numero di docenti.

Illegittimità dell'esubero

Vi è poi da considerare anche la penalizzante posizione in cui è costretta il ricorrente, a far data dalla prima mobilità. Nessun ambito territoriale è risultato disponibile per l'attribuzione nei suoi confronti della sede definitiva nonostante molti docenti fase D abbiano trovato sistemazione già nella mobilità 2016. Nella provincia di Cosenza la presenza di docenti fase B3 (destinatari di accantonamenti illegittimi) fase D (in violazione della sequenza in fasi) e fase C con le precedenza ammesse, ne ha illegittimamente pregiudicato il trasferimento negli ambiti indicati quali preferiti in domanda. Negli anni successivi, la situazione di esubero non è stata mai presa in considerazione dal Miur che ha anche ignorato il diritto di precedenza del docente per le sue condizioni di salute, costringendolo ad assenze prolungate dal luogo di servizio, ed impedendogli di fatto lo svolgimento dell'attività lavorativa che attendeva da circa un ventennio, avendo egli superato il pubblico concorso per l'insegnamento nei primi anni 2000. Le previsioni contrattuali sulla mobilità provvisoria, a far data dal 2016 ad oggi, in base alle quali, gli esuberanti ex art 1 co 96 legge 107/2015 vengono utilizzati d'ufficio nella provincia di immissione in ruolo, ha prodotto una immobilizzazione di fatto di tale categoria di docenti

in sedi disagiate a migliaia di chilometri di distanza. Ciò, ancora una volta, in palese disparità di trattamento con i docenti in servizio in provincia i quali, se in esubero, godono di precedenza nell'assegnazione provvisoria della sede, nonostante i loro spostamenti siano limitati, a detrimento della posizione degli sfortunati esuberanti nazionali, tanto invisibili al Miur!

Che infatti il Miur abbia una particolare avversione per gli esuberanti nazionali lo si evince non solo dal trattamento sfavorevole nella mobilità definitiva e provvisoria, ma anche dal fatto che dal 2016 continui a bandire concorsi, anche per la classe A046 (doc in atti), assumendo nuovo personale, mentre costringe nella situazione di esubero chi è già assunto.

E' palese la violazione del principio della parità di trattamento, costituzionalmente sancito art. 3, 97 dalla nostra Costituzione, e posto anche dall'articolo 20 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, al pari di quello di non discriminazione enunciato all'articolo 21. Per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea, tale principio impone che "situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale", a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giusto" (così: Corte di Giustizia, Glatzel vs. Freistaat Bayern, 22 maggio 2014, causa C356/12). Diformemente da tale statuizione di principio, gli esuberanti nazionali sono stati trattati, nella mobilità definitiva, al pari dei titolari su ambito, nonostante la loro posizione fosse più sfavorevole e necessitasse di una tutela ad hoc, ed addirittura in maniera sfavorevole nella

mobilità provvisoria. In tal senso va letta la limitazione dei trasferimenti al solo 30% dei posti disponibili, senza che sia stata prevista alcuna disposizione per superare le eccedenze.

La disparità di trattamento si è concretizzata, poi, non solo tra i dipendenti del settore istruzione della p.a., ma anche rispetto ad altri comparti del pubblico impiego ove da sempre l'ente pubblico si adopera per risolvere la situazione degli esuberi favorendone il riassorbimento anche con percorsi di riconversione o con la mobilità intercompartimentale, ad oggi, preclusa ai docenti.

ISTANZA CAUTELARE

Premesso ciò, si ritiene sussistano gli estremi per una pronuncia cautelare. La sussistenza del fumus boni iuris è ravvisabile nelle ragioni di fatto e di diritto sopra argomentate, mentre per quanto attiene al periculum in mora è ormai misura necessaria far cessare il pregiudizio inflitto al docente, immobilizzato, anche quest'anno, in una sede lavorativa di una diversa provincia, lontana dal suo luogo di residenza.

Il pregiudizio irreparabile la permanenza a 1000 Km di distanza dal suo luogo di cura e dai familiari, di aiuto e cura, ai quali è negata la tutela che la legge riconosce. Le necessità personali e familiari hanno costretto il docente ad assenze prolungate, previste dalla legge a tutela degli aventi diritto, non potendo sostenere dal punto di vista fisico i continui necessari spostamenti da un capo all'altro dell'Italia. E' evidente che qualora il docente non riuscisse a spostare la sua sede lavorativa, a breve, nel suo luogo di residenza, avrebbe come unica alternativa le dimissioni, rinunciando al diritto al lavoro nella scuola pubblica faticosamente acquisito dopo aver vinto un regolare concorso, ed atteso il ruolo per un ventennio.

Vi è poi il dato economico. La funzione costituzionale dello stipendio è quella di garantire un'esistenza dignitosa al lavoratore, ed è evidente che nel caso di specie l'intera cifra percepita risulta appena sufficiente alla copertura delle spese di viaggio (per terra e per mare, o, a costi proibitivi, via aerea) che dovrebbero essere frequenti per le ragioni di cura ed assistenziali esplicitate, di soggiorno, per le utenze, e per le esigenze basilari di vita, sol che si consideri che lo stipendio mensile è di circa €1.450,00 (spesso decurtato da tasse e ritenute fiscali e previdenziali varie). La permanenza fuori sede quindi mina tale nobile funzione della retribuzione ledendo la dignità personale del docente. A ciò si aggiunga il danno psicofisico dovuto allo stress di condurre una vita da pendolare, la limitazione alla sua vita di relazione, che verrebbe annullata dall'impegno lavorativo fuori regione. Il pregiudizio subito e subendo per il ricorrente è grave ed insuscettibile di riparazione per equivalente, investendo

ogni aspetto della sua esistenza, ed è per questo urgente ed improcrastinabile far cessare l'antigiuridicità del comportamento del Miur nei confronti del docente e della sua famiglia. Il tempo necessario allo svolgimento della causa nel merito porterebbe la conseguenza di aggravare ingiustamente tale situazione, mentre per l'ATP di Cosenza sarebbe facile sistemare, anche in soprannumero nell'ambito, il docente, così come fatto con altri più veloci del ricorrente nella contestazione dell'operato ministeriale (decreto 6446/18, decreto n 8074/18 in atti).

Ciò premesso, l'istante rapp.to e difeso come sopra,

CHIEDE

che l'On. Tribunale di Cagliari, Giudice del Lavoro, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 e 669-bis e ss. c.p.c., voglia, con decreto ed *inaudita altera parte*, o con ordinanza, previa audizione delle parti, accogliere le seguenti conclusioni:

In via cautelare:

Ordinare il trasferimento interprovinciale del ricorrente negli ambiti territoriali della provincia di Cosenza indicati nella domanda di mobilità del 2016, secondo l'ordine di preferenza espresso a partire dal primo, o in subordine indicati nelle domande degli anni 2017, 2018, secondo l'ordine di preferenza espresso a partire dal primo;

Nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti conclusioni:

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento interprovinciale e conseguentemente ordinare al Miur di disporre il medesimo negli ambiti territoriali della provincia di Cosenza indicati nella domanda di mobilità del 2016, secondo l'ordine di preferenza espresso a partire dal primo, o in subordine indicati nelle domande degli anni 2017, 2018, secondo l'ordine di preferenza espresso a partire dal primo.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

In via istruttoria si produce:

- Contratto assunzione docente;
- domanda di trasferimento anni 2016/17; 2017/18; 2018/19;
- CNI 2016/17;
- bollettino trasferimento mobilità 2016;
- certificato medico cure continuative 2016, 2017, 2018;
- certificato riconoscimento art 3 co 3 legge 104/92; certificato invalidità civile

- decreti atp Cs n. 6446/18; 8074/18
- attestazione circa il non superamento dei limiti reddituali .

Ai sensi dell'art. 9 legge 488/9 e ss. mod. ed int., si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile, e che vi è esenzione dal versamento di contributo unificato vista la dichiarazione del ricorrente di reddito imponibile, ai fini Irpef, inferiore ad € 34.481,46 (art. 9 DPR 115/2002)

Cosenza li 03/12/2018

avv. Rosamaria Ventura

INARIO





TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice

Letto il ricorso che precede n. 4762/2018 e n. 4762/2018 sub 1 di RACL;
visto l'art. 669 sexies c.p.c., e ritenuto di dover convocare le parti non essendovi i presupposti per la richiesta pronuncia *inaudita altera parte*;

fissa, ai soli fini della discussione della causa d'urgenza, l'udienza del 29 gennaio 2019 alle ore 13.15, in cui le parti dovranno comparire personalmente;

manda all'attore per la notifica, **entro il termine del 20 dicembre 2018**, di copia del ricorso e del presente decreto al Ministero dell'Istruzione e alle parti convenute;

con invito alle parti convenute - ove possibile - a costituirsi presso la cancelleria entro il termine di due giorni prima dell'udienza di discussione.

*

Letto il ricorso che precede; visto l'art. 415 c.p.c.

fissa l'udienza di discussione della causa di merito, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno 21 novembre 2019 alle ore 9.00;

manda alla parte ricorrente affinché notifichi copia del ricorso e del presente decreto alle parti convenute entro i termini di legge, con le modalità di cui sopra, avvertendo le stesse che per la fase di merito dovranno costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

Cagliari, 5 dicembre 2018

IL GIUDICE

(Maria Luisa Scarpa)

STUDIO LEGALE

Avv. Rosamaria VENTURA

via Bruno Amantea 4

Tel. fax 0984/853172

Cell. 348/1894079

87100 - Cosenza

e. mail: rosamaria.ventura@alice.it

pec: avv.rosamaria.ventura@pec.giuffre.it

ON. TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Sez. Lavoro e Previdenza

Note difensive autorizzate per:

Paolo Scarnati, rapp.to e difeso dall'avv. Rosamaria Ventura

contro

Miur, rapp.to e difeso dal dott. Antonio Cardia

Giudice: Dott.ssa Maria Luisa Scarpa

Udienza 14/03/2019

R.G.A.L. n° 4762/2018 – Sub 1

Nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo e nelle deduzioni d'udienza si precisa quanto segue:

Si impugna e contesta l'avversa produzione documentale inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.

E' da rilevare, in primis, la irrivalenza dell'allegazione documentale del Miur.

Infatti, alla prima udienza di comparizione del 29/01/2019, l'Ill.Mo Giudice adito, concedeva termine all'Ente convenuto per adempimenti precisi: indicare eventuali contro interessati al giudizio, indicare la sede di servizio del ricorrente e riconsiderare la situazione personale di questi, attese le sue condizioni di salute certificate in atti. Rinviava, pertanto, la causa all'udienza del 14/02/2019, con termine fino ai due giorni antecedenti per il relativo deposito.

All'udienza del 14/02/2019 il Miur, non avendo ottemperato all'ordinanza, otteneva un ulteriore rinvio per la produzione documentale.

All'udienza del 28/02/2019, il Miur non ottemperava alle richieste giudiziali, ma produceva documentazione diversa, volta ad argomentare ragioni di merito non esposte in comparsa costitutiva, altresì in maniera tardiva ed irrituale, ledendo il diritto alla difesa del ricorrente e violando il disposto dell'art. 416 co. 2 e 3 c.p.c. che impone ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che le difese vengano tutte proposte ed esplicate nella comparsa costitutiva. Ciò premesso in rito, nel merito, si rileva l'inconferenza della prova documentale offerta da controparte.

Il resoconto dell'USR di Catanzaro prodotto dal Miur, altro non è che un elenco di docenti trasferiti nella provincia di Catanzaro e nella provincia di Crotone. Ma il ricorrente ha proposto, dal 2016 al 2018, domanda per la provincia di Cosenza, partendo dall'ambito territoriale Calabria 03 e proseguendo con gli altri ambiti della medesima provincia cosentina! Era quindi in ordine a tale provincia che, al limite, il Miur avrebbe dovuto provare la correttezza delle operazioni di mobilità. Ed è chiaro che se non lo ha fatto è perché nella provincia di Cosenza nessuna regolarità vi è stata. E d'altra parte, il decreto del 27/12/2018 dell'ATP di Cosenza, prodotto nel corso del procedimento dal ricorrente, contiene espressa ammissione degli errori commessi in ordine a ben 6 posti, tutti assegnati a docenti senza diritto di precedenza alcuna. Tale abuso era preceduto dal trasferimento nell'ambito Calabria 05, sempre provincia di Cosenza, di una docente fase D, per come risulta dal bollettino dei trasferimenti già agli atti e per come spiegato nel ricorso introduttivo.

Se poi proprio si volesse considerare la situazione delle province di Catanzaro e Crotone, bisogna ricordare che il ricorrente è destinatario di cure continuative per patologie regolarmente certificate (vi sono tutte le certificazioni già agli atti fin dalla proposizione del ricorso) e dichiarate nelle domande di mobilità (anch'esse agli atti). Tale situazione personale costituisce titolo di precedenza anche rispetto ai docenti indicati nell'elenco Miur, per cui anche in riferimento a tali posizioni è confermata la lesione degli interessi del prof Scarnati. Le cure

continuative erano elencate dal CCNI 2016 /2017 (in atti) al n. 2 tra i vari titoli di precedenza (così art. 13 co III n. 2) e se fossero state tenute in conto dal Miur, il ricorrente avrebbe certamente ottenuto l'ambito territoriale richiesto nella provincia di Cosenza .

Tanto premesso, attese le condizioni di salute del ricorrente, le defatiganti quanto sterili richieste di differimento delle udienze da parte del convenuto, il ricorrente, opponendosi fin da ora ed eventuali altre richieste e produzioni documentali che violerebbero gravemente il suo diritto alla difesa, conclude riportandosi integralmente a tutto quanto richiesto, dedotto, esposto ed eccepito, insistendo per l'accoglimento della domanda cautelare sussistendo entrambi gli estremi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Cosenza – Cagliari, li 08/03/2019

avv. Rosamaria Ventura

PROD. UD. DEL 28/02/09



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio III Ambito Territoriale di Crotone
Piazza Montessori, 17, 88900 - CROTONE - Tel. 0962 - 968849/968851

All' A.T. di CAGLIARI

E. p.c.

All' U.S.R. CALABRIA
UFF. I - CATANZARO

OGGETTO: Tribunale di Cagliari sez. Lavoro - SCARNATI Paolo c/ MIUR - deposito note.

Con riferimento a Vs. nota prot. n. 30/01/2019, pari oggetto, si comunica che, relativamente ai trasferimenti interprovinciali per la classe di concorso A046 (già A019), visti i movimenti disposti dal MIUR e pubblicati per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, si comunica quanto di seguito:

A.S. 2016/2017:

- Su Calabria Ambito 0007 Crotone, risultano:
 - 1) Fase movimenti trasferimento interprovinciale docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015:
MESSINA Nicodemo, n. 24/01/1957, con punti 151,00 ;
 - 2) Fase movimenti Assegnazione Ambito Nazionale:
GANGALE Giovanna, n. 18/10/1975, con punti 12, unitamente a precedenza (art. 21 L. 104/92) prevista dal CCNI.
- Su Calabria Ambito 0008 Crotone, risultano:
 - 1) Fase movimenti trasferimento interprovinciale docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015:
ARCURI Sonia Anna Maria, n. 02/02/1963, con punti 153,00;
 - 2) Fase movimenti Assegnazione Ambito Nazionale:
GERACE Rosina, n. 18/06/1969, con punti 21,00, unitamente a precedenza (coniuge di militare o di categoria equiparata) prevista dal CCNI;
 - 3) LOPETRONE Maria Grazia, n. 19/07/1963, con punti 16,00 unitamente a precedenza (art. 33, comma 6, L. 104/92) prevista dal CCNI.

A.S. 2017/2018: NESSUN TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE.

A.S. 2018/2019:

- Su Calabria Ambito 0008 Crotone, risulta un solo trasferimento interprovinciale:
 - 1) TORCHIA Claudia, n. 26/02/1966, con punti 57,00 unitamente a precedenza (art. 21 L. 104/92) prevista dal CCNI.



Il Funzionario responsabile

Angela R. Mazzeo

ARK Mazzeo

Ambito Territoriale di Crotone

Piazza Montessori, 17, 88900 - CROTONE - Tel. 0962 - 968850

Pec: usprkr@postacert.istruzione.it; Peo : usp.kr@istruzione.it

Sito internet: www.csa.kr.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro

All'ATP Cagliari
uspca@istruzione.it

USR Calabria Catanzaro
usrcz@istruzione.it

Relazione ricorso SCARNATI PAOLO

RICORSO EX ART 700 Tribunale Cagliari – Sez. Lavoro

Il Prof. PAOLO SCARNATI (10/07/1964 CS) ha presentato ricorso ex art.700 C/O MIUR E USR Sardegna, AA.TT.PP. di Cagliari e Cosenza .

Nella mobilità per l'**A.S. 2016/2017**, prima anno utile per la mobilità degli assunti in ruolo ex L. 107/2015 le cattedre che si sono rese disponibili, per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico – Economiche nella provincia di Catanzaro, sono state in numero di 9 (nove). I docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale sono stati **9 (nove)**. Di questi docenti:

- **nr. 4** hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in quanto assunti entro l'a.s. 2014/2015, quindi proveniente dalla fase B della mobilità con precedenza rispetto alla fase C (fase a cui appartiene il prof. Scarnati), Leo Alfonso, Minervini Maria, Bonello Francesco e Leone Fulvio;
- **nr. 1** (L. 100 coniuge militare), Quaranta Maria;
- **nr. 4** (quattro) erano in possesso della precedenza prevista dalla L. 104/92, Codispoti Vincenzo, Cataudo Rosanna, Ranieri Rosa e Vacca Giovanna.

Nella mobilità per l'**A.S. 2017/2018** la Classe di Concorso A046 Scienze Giuridico – Economiche nella provincia di Catanzaro era classe di concorso a posti 0 (zero) e, pertanto, non ci sono stati trasferimenti interprovinciali in entrata.

Nella mobilità per l'**A.S. 2018/2019** la Classe di Concorso A046 Scienze Giuridico – Economiche nella provincia di Catanzaro era classe di concorso a posti 0 (zero) e, pertanto, anche nel corrente A.S. non ci sono stati trasferimenti interprovinciali in entrata

Il ricorrente non ha ottenuto Il trasferimento interprovinciale negli aa.ss. citati per mancanza di disponibilità di posti.

Catanzaro, 27.02.201

F.to Domenico Misiano

Il responsabile del procedimento : Domenico Misiano

Il responsabile dell'istruttoria: Luigi Caroleo – Demetrio Tripepi

Via Cosenza,31 88063 Catanzaro Lido Tel 0961-739199/200 - e-mail:usp.cz@istruzione.it

- P.E.C.: uspcz@postacert.istruzione.it Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna

Ufficio V Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Viale Cagliari 11 – Elmas – tel 070/2194146 - 070/2194227

Racl. 4762/2018 - 1

Giudice dott. ssa M. L. Scarpa

Ud. del 29.01.2019

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

Ricorso ex 414 c.p.c. con Istanza Cautelare

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI		
DEPOSITATO IN CANCELLERIA		
	29 GEN. 2019	
IL CANCELLIERE		

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica (c.f.: 80255230585), e per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, (c.f.: 8001650929), in persona dirigente generale *pro tempore*, rappresentati e difesi, in questa sede, per delega allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Antonio Cardia, legalmente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, via Sulcitana 09030 Elmas (CA), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nella casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: uspc@postacert.istruzione.it;

RESISTENTI

CONTRO

Scarnati Paolo rappresentato e difeso dall' Avv. Rosamaria Ventura presso il cui Studio in Cosenza, Via Bruno Amantea, 4 è elettivamente domiciliato.

RICORRENTE

FATTO

Con ricorso notificato in data 14.12.2018, unitamente al pedissequo verbale recante la fissazione dell'udienza del 29.01.2019, il sig. Scarnati Paolo dipendente del MIUR, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Istituto Superiore "E. Lussu" di Sant'Antioco determinato ha rappresentato, sostanzialmente, quanto segue:

di essere stato assunto, nella Provincia di Cagliari, con decorrenza giuridica il 01.09.2015, ed economica il 30.11.2015;

che nell'anno 2016, avendo ottenuto all'atto dell'assunzione la sede provvisoria, ha partecipato alla mobilità obbligatoria, al fine di ottenere la sede definitiva, indicando tra le sedi preferite quella della provincia di Cosenza a partire dall'ambito Calabria 03;

che la mobilità 2016, avveniva, sulla base delle previsioni contrattuali secondo una sequenza distinta in fasi;

che ottenevano la sede definitiva, ad esempio Prato, al pari di tanti altri docenti appartenenti alla fase C con punteggio inferiore o uguale al ricorrente;

che nell'anno 2017, ha reiterato la domanda di trasferimento, ma nemmeno in tal caso riusciva a soddisfare la sua richiesta, uguale esito si aveva nel 2018;

che vive una situazione difficile causa i suoi problemi di salute;

che assiste, in via esclusiva, una anziana zia di anni 94, celibe. Affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3 co 3 legge 104/92;

Tutto ciò premesso chiede:

che in via cautelare venga ordinato all'Amministrazione convenuta di disporre il suo trasferimento interprovinciale negli ambiti territoriali della provincia di Cosenza indicati nella domanda di mobilità 2016, secondo l'ordine di preferenza espresso a partire dal primo, o in subordine indicati nelle domande degli anni 2017,2018, secondo l'ordine di preferenza espresso a partire dal primo;

Nel merito che venga accertato e dichiarato il suo diritto al trasferimento interprovinciale e conseguentemente ordinare al MIUR di disporre il medesimo negli ambiti provinciali della provincia di Cosenza indicati nella mobilità del 2016, secondo l'ordine di preferenza espresso a partire dal primo, o in subordine indicati nella domanda degli anni 2017,2018, secondo l'ordine di preferenza a partire dal primo.

Con il presente atto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, si costituisce in giudizio, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto per i seguenti.

MOTIVI

Si eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso rispetto alla natura del rimedio invocato.

Invero il ricorrente si duole che avendo prodotto domanda di mobilità nel 2016, non ha ottenuto il trasferimento, lamentando, altresì, che pur avendo prodotto domanda di mobilità per gli anni scolastici 2017/18 – 2018/19, non ha ottenuto il movimento richiesto.

Il tempo trascorso, tra il danno lamentato e il rimedio invocato, è affatto incompatibile con la tempestività che deve, necessariamente, sostenere la richiesta di un provvedimento d'urgenza.

Il ricorso è, altresì, infondato nel merito.

I movimenti del personale docente a norma dell'art. 4 CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 (all.1), sono regolamentati da un CCNI. per l'a.s. 2016/17, è stato sottoscritto dalle parti in data 08.04.2016, con O.M. n. 241/2016, l'Amministrazione ha dettato le disposizioni per dare attuazione al CCNI in parola. Parte attrice sostiene l'illegittimità del contratto da ultimo richiamato in quanto le sue prescrizioni violerebbero, tra l'altro, il disposto di cui al comma 108 dell'art. 1 legge 107/2015, nonché gli articoli 462 e 463 del D.Lvo 297/1994.

Segnatamente sostiene controparte che:

“A fronte di tali prescrizioni contrattuali che pongono quale criterio di prevalenza nei trasferimenti i titoli, il servizio e le esigenze di famiglia, o comunque non prevedono alcun trattamento differenziato e di favore per singole categorie di docenti, il MIUR in accordo con i sindacati firmatari del contratto disciplinava la mobilità 2016 fissando criteri generali agli artt. 6 e 8 CCNI del 08.04.2016, difforni dalle indicazioni del legislatore [...] producendo la illegittima conseguenza che gli assunti d GAE erano penalizzati e per contro gli assunti dalla graduatoria di merito ...del concorso 2012 privilegiati, in quanto destinatari di accantonamento di posti [...]”.

Per quanto attiene alle prescrizioni contrattuali sulla mobilità 2017/18, si richiama la Sentenza del T.A.R. Lazio 11164/2017 (all.1), che precisa in merito al fatto che le norme pattizie avrebbero:

“introdotto disposizioni concretamente lesive dell'interesse dei [...] docenti reclutati nel 2015 tramite Piano straordinario che nell'anno 2016/2017 hanno partecipato alle fasi B e C del piano straordinario di mobilità di concorrere alla mobilità su provincia e

su scuola, così operando disparità di trattamento con i docenti che hanno partecipato alla fase A di mobilità [...].



In particolare, l'art. 2, comma 3 del CCNI chiarisce espressamente che destinatari della mobilità per l'anno 2016/17 sono, oltre i titolari di sede definitiva, anche i titolari di sede provvisoria reclutati tramite le fasi B e C del piano straordinario per il 2015 e che i soggetti reclutati dalle GAE partecipano alla mobilità <<in ambito nazionale>>; l'art. 3 comma 3 del CCNI con specifico riferimento al personale reclutato con il Piano straordinario, ben evidenzia che <<il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/2015 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale e>> l'art. 6 chiarisce che per quanto riguarda <<Gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, provenienti da GAE, partecipano a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di precedenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza>>.

L'art. 2 del CCNI, peraltro, prevede espressamente che <<in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso [...]>>

Ed invero con la l. 107/2015, dopo aver previsto all'articolo 1, comma 95 che nell'anno 2015 si procedesse ad un <<Piano straordinario di reclutamento>> finalizzato all'assunzione di migliaia di docenti precari in deroga agli ordinari criteri di assunzione, al successivo comma 108 il legislatore ha altresì disposto che per il successivo anno 2016 si procedesse altresì ad un peculiare <<Piano straordinario di mobilità>>.

In tal modo, da un lato si è consentito al trasferimento dei docenti neo assunti <<in deroga>> al vincolo di permanenza triennale nella sede di cui all'art. 399, comma 3, T.U. sul Pubblico Impiego, dall'altro si è proceduto all'individuazione delle sedi

definitive (cioè per il triennio successivo) per quei docenti reclutati nel 2015 attraverso il piano straordinario di reclutamento ai quali era stata assegnata soltanto una sede provvisoria.

E' lo stesso legislatore, quindi – e non l'O.M. n. 241/2016 né la sottostante contrattazione collettiva - che con la Legge c.d. <<Buona Scuola>> [...] ha configurato un complesso sistema con il quale non soltanto ha derogato a precedenti disposizioni di legge in tema di reclutamento del personale, ma altresì anche in tema di trasferimento (c.d. mobilità).

[..].

In tale sistema, il legislatore ha diversificato la posizione dei docenti assunti entro l'anno 2014/2015 [...] dai docenti reclutati nel 2015 nella fase B del piano medesimo: per questi ultimi, infatti, non soltanto ha reso disponibili solo le sedi che non fossero già state occupate nella fase A del piano di mobilità, ma ha configurato una sorta di <<mobilità coattiva>>, che per i docenti assegnatari di sede provvisoria partecipando a domanda al Piano straordinario di reclutamento di cui al DDG n. 767/2016 ha coinciso con l'assegnazione della sede <<definitiva>>, disciplinata con lo stesso strumento che la legge precedentemente prevedeva per la mobilità volontaria [..].”

Circa quanto sostenuto da controparte in merito ad una presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione si richiama la citata sentenza del T.A.R. (all.2), che a tal proposito:

“ritiene di evidenziare, limitatamente al profilo di disparità di trattamento [...] che, contrariamente a quanto argomentato in ricorso, la posizione dei docenti assunti entro l'anno 2014/2015 attraverso i normali canali di reclutamento, non è affatto identica ai docenti reclutati tramite piano straordinario di cui al DDG n. 767/2016.

Stante la diversa modalità di reclutamento utilizzata per i docenti assunti ante 2014/15, rispetto a quelli assunti in forza del piano straordinario di assunzioni il Giudice Amministrativo rileva:

“Risulta pertanto, del tutto logico, che ai docenti reclutati nel 2014/2015 tramite i canali ordinari sia stata garantita la possibilità di ottenere il trasferimento in una sede più ambita precedentemente all'assegnazione della sede definitiva ai docenti reclutati nel 2015 tramite Piano straordinario.

Quanto sopra può estendersi a quanto sostenuto da parte attrice circa la presunta violazione della normativa Comunitaria, ossia al richiamato principio di non discriminazione.

Infine si rileva che il ricorrente fa menzione, in forma estremamente generica a personale che nonostante il punteggio inferiore sarebbe stato trasferito, orbene non può sfuggire la circostanza che la genericità dell'asserzione non consente all'Amministrazione di prendere posizione.

In merito alle condizioni di salute del prof. Scarnati ci si richiama alle prescrizioni di legge e contrattuali che, in mancanza di precisi riferimenti e/o richiami normativi di parte attrice, non consentono alcuna presa di posizione, se non la conferma della piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Ne, dato il grado di parentela con la persona che fruisce dei benefici ex legge 104/92, appare disattesa la prescrizione di cui al comma 5, dell'art. 33 della legge in parola.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, preso atto dell'insussistenza della motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno di quanto richiesto voglia l'Ill. mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere la seguente:

CONCLUSIONI

rigettare il ricorso perché privo dei requisiti richiesti per ricorrere al rimedio invocato;
 rigettare il ricorso perché infondato immotivato e non provato;
 con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) art. 4 CCNL Comparto scuola 29.11.2007;
- 2) sentenza del T.A.R. Lazio n. 11164/2017;
- 3) delega a rappresentare in giudizio l'Amministrazione.



Il Dipendente del MIUR

Antonio Cardia

Cagliari 29.01.2019



produzione
Udienza



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale

- Ufficio V - Ambito Territoriale Provinciale -

Via Romualdo Montagna n. 13, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 - 894111 (centr.)

Segreteria

IL DIRIGENTE

VISTO

il c.c.n.i. sulla mobilità' del personale docente per l'a.s. 2017/2018,

CONSIDERATO

che i docenti Falbo Anna (cdc a046), Fava Sabina Filomena (cdc a046), Chieffallo Patrizia (cdc a046), Chiaromonte Pina (cdc a046), Caruso Alessandra (cdc a046), Canino Maria Rosaria, (cdc a046), Gelsomino Clelio (cdc a047), negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, erano ai sensi dell'art. 2 comma 3 del CCNI 2017/2018 (prorogato per l'a.s. 2018-2019 con nota Miur n. 13708 del 13 marzo 2018) in esubero nazionale e titolari su Provincia di Cosenza (CSSS000VC8).

CONSIDERATO

che in esito ad accertamenti interni i docenti citati, erroneamente risultano essere titolari su uno dei 4 ambiti territoriali della Provincia di Cosenza;

CONSIDERATO

che i docenti citati risultano nell'elenco dei docenti destinatari dell'art. 2 comma 3 del CCNI 11 aprile 2017 (in esubero nazionale) cioè "docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge n. 107 del 2015 e che non hanno ottenuto nel corso della mobilità a.s. 2016/2017 un ambito di titolarita' e che partecipano alle operazioni tra province diverse....."

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza

Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 - 894111

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo: usp.cs@istruzione.it Sito internet: www.csa.cs.it Pag. 1



DISPONE

Art. 1 ai proff. Falbo Anna (cdc a046), Fava Sabina Filomena, Chieffallo Patrizia (cdc a046), Chiaromonte Pina (cdc a046), Caruso Alessandra (cdc a046), Canino Maria Rosaria (cdc a046), Gelsomino Clelio (cdc a047) è restituita la titolarità su Provincia di Cosenza (CSSS000VC8).

I dirigenti scolastici delle scuole ove prestano servizio i docenti citati, notificheranno il presente provvedimento agli interessati

Il Dirigente
Luciano Greco
Firmato digitalmente da Greco Luciano
C=IT

Il MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/00105250500

Ai Dirigenti scolastici del
IPSIA di Longobucco
IIS di Cassano
IIS di Cariati
IIS Green Falcone Bosellino di Corigliano
ITAS ITC di Rossano
ITI Monaco di Cosenza
IIS di Trebisacce

Al sito istituzionale

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza

Corso Telesio n. 17, 87100 - COSENZA - Tel. 0984 - 894111

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Pev: usp.cs@istruzione.it Sito internet: www.csa.cs.it Pag. 2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza

Via Romualdo Montagna n. 13, 87100 Cosenza

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo: usp.cs@istruzione.it Sito internet: www.csa.cs.it



CAGLIARI

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza

Via Romualdo Montagna n. 13 , 87100 Cosenza

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo: usp.cs@istruzione.it Sito internet: www.csa.cs.it



All'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza

a mezzo pec

uspcs@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro

a mezzo pec

drcal@postacert.istruzione.it

all'Ill.mo Dirigente

MIUR

all'Ill.mo

Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie

Dr. JACOPO GRECO

a mezzo pec


dgruf@postacert.istruzione.it

**Oggetto: Rettifica Decreto USP di CS n. 13288 del
27.12.2018 – Esuberi Nazionali – Diffida e messa in mora -**

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, con decreto n. 13288 del 27.12.2018, ha provveduto, in motivazione, a riconoscere l'errore e a dichiarare i docenti citati nel decreto *de quo* in esubero nazionale.

Il decreto di cui in oggetto, non è però corretto nella parte finale in cui dispone a favore dei docenti in esubero nazionale: “ è restituita la titolarità in Provincia di Cosenza”.

Per come emerge dalla motivazione dello stesso decreto, allegato, i docenti: 1) Falbo Anna; 2) Fava Sabina Filomena; 3) Chieffalo Patrizia; 4) Chiaromonte



Pina; 5) Caruso Alessandra; 6) Canino Maria Rosaria; 7) Gelsomino Clelio, “erroneamente” risultano titolari negli ambiti della Provincia di Cosenza sebbene in esubero nazionale.

I docenti in esubero nazionale devono essere “ restituiti su ambito nazionale” e partecipare alla mobilità tra province diverse, così come fissato nel CCNI. I docenti in questione, avrebbero già dovuto partecipare, dagli scorsi anni scolastici, ad una mobilità tra province diverse. Erroneamente, invero, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza ha, illegittimamente, conferito agli stessi la titolarità su ambito della provincia di Cosenza.

Il decreto a firma del Dirigente Dr. Luciano Greco, n. 13288 del 27.12.2018, nella parte finale del decreto continua, arbitrariamente, con la testuale disposizione di: “ restituire la titolarità in Provincia di Cosenza”, a consentire agli esuberanti nazionali di permanere nella provincia di Cosenza.

Si chiede, pertanto, immediata **rettifica del decreto** di cui in oggetto, nella parte finale del dispositivo “ restituendo” i citati docenti in esubero “all'ambito nazionale e non “restituendo la titolarità nella provincia di Cosenza”.

Si evidenzia che non risultano nel predetto decreto i docenti: A) Iorio Rosaria nata il 28.10.1967; B) Sicilia Milena nata il 10.09.1976; C) Altomare Rosaria nata il 11.06.1973, anche essi in esubero nazionali ed utilizzati, nell'anno scolastico 2017/2018, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza con accesso al SIDI.

Si chiede, pertanto, immediato decreto di “ restituzione all'ambito nazionale” anche per i predetti docenti.



In caso contrario, tutti i docenti in esubero nazionale, che hanno prodotto domanda per la provincia di Cosenza, per evitare disparità di trattamento, dovranno essere decretati "titolari su provincia di Cosenza".

Si sottolinea che, per tre anni consecutivi, tale dichiarato "errore" ha alterato l'esito della mobilità nazionale, sottraendovi sette posti dell'organico di diritto della provincia di Cosenza ed altrettanti dell'organico di fatto, atteso che i suindicati docenti erano destinatari di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale ogni anno.

Si chiede, pertanto, apposita Ispezione da parte del MIUR e dell'USR di Catanzaro presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza per i fatti accaduti, con apposita verifica di tutte le posizioni in esubero nazionale dei docenti assegnatari di posti sulla provincia di Cosenza.

Si allega decreto n. 13288 del 27.12.2018 dell'USP di CS.

Distinti saluti.

prof. Paolo Scarnati

Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)

Amministrazione : m_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Area Organizzativa Omogenea : AOODRCAL - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Protocollo n. : 1150 del : Registro Ufficiale AOO AOODRCAL

Data di arrivo : 14/01/2019


Mittente : avv.paoloscarinati@pec.giuffre.it (avv.paoloscarinati@pec.giuffre.it)

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Reclamo a rettifica Decreto USP di CS n. 13288 del 27.12.2018 - Esuberi Nazionali - Diffida e messa in mora -

Classificazione : 07.01.03-Conciliazioni, esposti, diffide e reclami

Data stampa: 18/01/2019





Verbale di udienza

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di gennaio, in Cagliari nel
Tribunale ordinario dinanzi al giudice dott.ssa Scarpe nella causa di primo
grado iscritta al n. 4762-1/18 R.a.c.i. vertente tra:

Scannati Paolo

ATTORE

rappresentato dall'avv. R. Ventura

nei confronti di

HUN

CONVENUTO

rappresentato dall'avv. _____

e di _____

(avv. _____)

(avv. _____)

(avv. _____)

Per le HUN è comparso il Dott. A. C. S. che è costituito con decreto di nomina e fascicolo di parte. Nell'interesse del Sig. Paolo Scannati è comparso l'Avv. Stefania Sanna in sostituzione dell'Avv. Rosamaria Ventura la quale presso atto della comparso depositata in data odierna chiede un termine per esaminarlo ferme restando le contestazioni di rito.

Il Giudice

firma per l'nome della istruzione costituzione del ministero del

il 02/01/19 h. 9.00, immettendole in un fascicolo di atti di suo regimine
informati e quale l'effettiva reale di attività del ricorrente
al momento attuale, a prescindere dalla sede di titolarità nel termine
di due giorni prima.

2.1.16
Luy



Idenza del 16.02.2019

all'interesse del dot. Scarnati Paolo ed in sostituzione dell'Avvocato
ordinario Veronesi è comparso l'Avv. Stefania Samu, la
quale contesta l'Avvocato comparso di risposta precisando
che: quanto al pericolo in mora si è costretti a
basta che le condizioni di salute del ricorrente certificate
in atti, non gli consentono di prestare servizio in alcuna
regione e comunque non in una regione così lontana.
o Scarnati: È soggetto a cure continue avviate ed in
corso nel luogo di residenza. Il mancato trasferimento
costringerebbe a scelte drastiche quali il ricovero.
quanto al punto ci si richiama alle numerose pronunce
giurisprudenziali, indicate anche in atti, che hanno
riconosciuto come la preferenza per gli assenti
dalla 2015 fosse una illegittima previsione contraria
nel contenuto della legge 104/2015. In ogni caso
è evidente la concretezza delle operazioni di mobilità
indicate dall'ATP di Caserta. Sia perché questi attribuisce
in ambito territoriale a fronte fase di conto ogni
revisione di legge contraria, ma anche per quanto
messo in data 27.12.2018 bade con decreto prodotta
in atti, l'ufficio Scolastico in questione riconosce
di avere attribuito a ben sei docenti, classe di



concorso AOGG, ai ambiti della provincia di Cosenza, merite gli stessi dovevano essere posti in esubero nazionale al pari del ricorrente. È evidente che senza questo grave errore, il ricorrente, godendo della precedenza per cure continuative, avrebbe ottenuto la richiesta sede in provincia di Cosenza senza pregiudizio alcuno per il mantenimento del posto di lavoro e per la sua salute. Per tali motivi, opponendosi a tutte le richieste eccezioni e deduzioni formulate, si insiste per l'accoglimento della domanda. Per il M.T.U.R. è comparso il dott. Cardia che chiede un breve rinvio al fine di consentire all'Amministrazione la produzione della documentazione di cui all'udienza del 29/01/2019.

X G. M. M.

per consentire all'Amministrazione di valutare le condizioni di salute del ricorrente e di ottemperare all'obbligo di cui alla precedente udienza rinviata del 28/02/09 h. 9.00.

X f. lu

lu.

Udienza del 28.02.2019

Nell'interesse del Dott. Scarnati Paolo ed in sostituzione dell'Avv. Rosamaria Ventura, è comparso l'Avv. Stefano Samu la quale rileva l'inottemperanza dell'ordinanza del 16.02.2019 circa l'indicazione di eventuali controinteressati e la valutazione delle condizioni patologiche del ricorrente. L'Avv. Samu chiede che l'istanza cautelare



Venga decisa rilevando come le condizioni di salute del Prof. Scarnati, comprovate da idonea documentazione medica prodotta con il ricorso introduttivo e mai contestata dalla controparte. Tali condizioni, unitamente agli altri elementi di corso fondano la richiesta autoreale in via d'urgenza sia per quanto attiene il periculum in mora sia per quanto attiene al fumus poiché le cure continuative sono elencate dal CCNI 2016/2017 allegato in atti al N.R. 2 Tra i vari titoli di precedenza (art. 13 comma 3 N.2) e se fossero state tenute in conto dal MIUR o se quest'ultimo non avesse condotto economicamente le operazioni di mobilità assegnando le sedi disponibili a non aventi diritto (per come disposto anche nel decreto 27.12.2018), il ricorrente, avrebbe certamente ottenuto l'ambito territoriale richiesto nella provincia di Caserta.

L'Avv. Samà ferma restando le osservazioni svolte e alla luce della documentazione prodotta nel corso dell'udienza odierna chiede un brevissimo termine per esaminare la documentazione depositata anche al fine di valutare (se) l'indicazione dei controinteressati ~~rende~~ la necessità di chiedere termine x notificare ricorso e provvedimento di fissazione udienza. Per il MIUR è comparso il dott. A. Cardia che deposita la nota Prot. 517 del 27.02.2019 dell'A.T. 7 di Caserta e la nota prot. n. 715 del 27.02.2019 dell'A.T. 1 di G. G. G.



segue richiesta del 28/02/019

L'Avv. Samuè ribadisce la richiesta di un termine per esaminare la documentazione prodotta in Udienza.

Il G. unico

per l'esame delle istanze prodursi in data del 14/03/019 h. 9.00, un termine per la produzione di tutti i documenti e le posizioni dei contraenti.

Il G. unico



Per il H.I.C.R. è comparso il Dott. A. Corvino che interviene per il rifetto del ricorso.

Nell'interesse del Prof. Scarnati è comparso

l'Avv. Samuè la quale insiste per l'accoglimento del ricorso cautelare e [il] fa riferimento alle richieste e alle note autorizzate depositate dall'Avv. Samuè chiede un rinvio per individuare eventuali controinteressati.

Il G. unico

per l'ulteriore istruzione dei soggetti contraenti in data del 19/03/019 h. 9.00.

Il G. unico

Udienza del 19.03.2019

Nell'interesse del Prof. Scarnati ed in sostituzione dell'Avv. Rosamaria Ventura è comparso l'Avv. Stefano Samuè la quale precisa quanto segue. La



domanda del ricorrente è volta ad ottenere un ambito territoriale non una specifica sede scensio. Ciò al cominciare dall'ambito Calabria 3 come indicato in domanda. Tale circostanza è stata individuata dalla giurisprudenza di merito sufficiente ed idonea ad escludere l'itisconsorzio di altri docenti, atteso che è prassi degli ATP e di quello di Cosenza in particolare di assegnare i docenti trasferiti con provvedimento giudiziale o amministrativo in soprannumero sopra ambiti (Casi Tribunale Milano 13321/16; Tribunale Vercelli ordinanza 3.01.2014) Ragion per cui l'adempimento non era stato in grado di adempimento all'ordinanza del 29.01.2019. Ciò premesso e viste le ordinanze del 29.01.2019 e del 14.03.2019, dovendo individuare l'itisconsorzio necessari si indicano quali controinteressati tutti i docenti di Scuola secondaria di II grado coinvolti nei trasferimenti interprovinciali e nei passaggi di ruolo, di cui all'art. 6 CNL 2016/17 FASI B, C, D assegnatari degli ambiti territoriali indicati in domanda cautelare del Prof. Scarnati. Per tali motivi e stante il numero cospicuo e l'obiettivo difficile di provvedere alla notifica anche per mancata conoscenza dei recapiti, il ricorrente chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a notificare ai Sindacati.

controinteressati del ricorso e dell'eventuale differimento dell'udienza. Gó attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR nell'apposita parte dedicata alle notifiche per pubblici proclami come disposto per ricorsi analoghi. Per il T.I.U.R. è comparso il Dott. A. Cardia che non si oppone alla richiesta di conferire circa le modalità di notifica del ricorso ai controinteressati formulata da conferente.





Segue udienza del 19 marzo 2019

Il Giudice

ritenuto di dover estendere il contraddittorio a eventuali soggetti controinteressati, individuati dalle parti concordemente in quei docenti di scuola secondaria di II grado coinvolti nei trasferimenti interprovinciali e nei passaggi di ruolo, nelle fasi b, c e d, assegnatari degli ambiti territoriali della Calabria 03, per la classe di concorso A019, oggi A046

fissa

nuova udienza di comparizione delle parti avanti a sé per il giorno 16 aprile 2019, ore 12.30, mandando alla parte ricorrente affinché notifichi a tutti i docenti di scuola secondaria di II grado coinvolti nei trasferimenti interprovinciali e nei passaggi di ruolo, nelle fasi b, c e d, assegnatari degli ambiti territoriali della Calabria 03, per la classe di concorso A019, oggi A046, entro il termine del 28 marzo 2019, copia degli atti introduttivi del giudizio, dei verbali d'udienza e in particolare del presente verbale con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso la cancelleria due giorni prima della data dell'udienza sopra fissata.

Visto l'elevato numero di docenti dispone, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., che la parte ricorrente provveda alla notifica degli atti ai predetti soggetti, autorizzando a tal fine anche il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione degli atti sopra precisati nell'apposita area del sito Internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione convenuto.

IL GIUDICE

(Maria Luisa Scarpa)

E' copia conforme all'originale
Cagliari, li 24.03.2019



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO